

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Italiadomani
PRIMO NAZIONALE DI AGENZIA E PERFORMANCEMinistero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**ISSS TEODOSIO ROSSI**

Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Artistico

Istituto Tecnico Industriale - Istituto Professionale per l'Agricoltura

C.F. 02000800595

sito web. www.isssteodosiorossi.edu.itE mail: Itis00300C@istruzione.it**CIRCOLARE N. 9 -A.S. 2026 2027****PRIVERNO, 15/09/2026**

**AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI/TUTORI
AGLI STUDENTI**

OGGETTO: Ordinanza ministeriale 7 agosto 2026, n. 163: “Esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado”

Si trasmette l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 7 agosto 2026, n. 163, relativa agli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, registrata dagli organi di controllo, che, ai sensi dell'art.6, co. 1, del provvedimento, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero che avviene dall' 11 settembre 2026.

La Dirigente Scolastica
ANNA MARIA BILANCIA
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3 comma 2 D. L.gs n.39 del
12/02/1993



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Regione autonoma Valle di Aosta
Dipartimento sovrintendenza agli studi
AOSTA

Provincia autonoma di Bolzano
Direzione istruzione e formazione italiana
Direzione istruzione e formazione tedesca
Direzione istruzione, formazione e cultura ladina
BOLZANO

Provincia autonoma di Trento
Dipartimento istruzione e cultura
TRENTO

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione statali e paritarie
LORO SEDI

p. c. Capo di Gabinetto del Sig. Ministro
SEDE

Capo del Dipartimento
per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
SEDE

Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica
SEDE

OGGETTO: Ordinanza ministeriale 7 agosto 2026, n. 163: "Esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado"

Si trasmette l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 7 agosto 2026, n. 163, relativa agli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, registrata dagli organi di controllo, che, ai sensi dell'art.6, co. 1, del provvedimento, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero che avviene oggi 11 settembre 2026.

Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante *“Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.

Il citato articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, prevede che: *«Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo».*

Si fornisce di seguito una sintesi delle disposizioni previste dal provvedimento corredata da indicazioni operative.

Articolo 1. Disposizioni per il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado

Comma 1

Al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento, e fatta salva la necessità di subordinare al superamento delle relative prove di verifica l'iscrizione ai percorsi di liceo musicale e coreutico:

“a) gli studenti iscritti al primo e al secondo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'inserimento nella classe corrispondente a quella di attuale frequenza di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.”

Il termine di cui alla suddetta disposizione è da considerarsi perentorio.

“b) Gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale del primo anno di scuola secondaria di secondo grado possono chiedere di essere inseriti nella seconda classe di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione”.

Tale previsione, relativa agli studenti del primo anno, risulta applicabile nel periodo successivo agli scrutini finali di ammissione alla seconda classe, ai fini dell'inserimento nella seconda classe di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.

“c) Gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale del secondo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere l'inserimento in una classe, corrispondente a quella frequentata con esito negativo, di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.”

La citata disposizione, relativa agli studenti del secondo anno, risulta applicabile nel periodo successivo agli scrutini finali, in caso di non ammissione alla terza classe, ai fini dell'inserimento nella seconda classe di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.

Le suddette richieste di passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione sono presentate dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale al dirigente scolastico della scuola prescelta per la successiva frequenza dandone conoscenza all'Istituzione scolastica frequentata.

In caso di accoglimento delle richieste di passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione, il dirigente scolastico dell'istituzione scolastica di provenienza provvede alla tempestiva presa d'atto della stessa.

Comma 2

“L’inserimento nelle classi degli studenti di cui al comma 1, lettere a), b), e c), avviene previo colloquio orientativo presso l’istituzione scolastica ricevente, diretto a individuare eventuali carenze formative, con particolare riguardo alle discipline non previste nel percorso, indirizzo, articolazione, opzione di provenienza. Al fine di garantire l’efficacia di tale inserimento nel percorso formativo di destinazione, le istituzioni scolastiche riceventi adottano interventi didattici integrativi volti ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per la proficua frequenza del percorso prescelto.”

Si segnala l’opportunità che il predetto colloquio, di natura puramente orientativa e scevro di finalità valutative, avvenga alla presenza del Consiglio della classe cui lo studente intende iscriversi al fine di offrire al corpo docente utili elementi informativi in relazione alle diverse discipline che caratterizzano il nuovo percorso formativo e consentire una migliore organizzazione delle conseguenti attività che l’Istituzione scolastica porrà in essere per il proficuo inserimento dello studente.

Articolo 2. Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado

Comma 1

Sostengono gli esami integrativi:

“a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal secondo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.”

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune possibili ipotesi: studente/ssa della classe seconda di un percorso liceale, ammesso/a alla classe terza, può sostenere gli esami integrativi per passare alla classe terza di un altro percorso liceale; studente/ssa della classe terza di un istituto tecnico ammesso/a alla classe quarta, può sostenere gli esami integrativi per passare alla classe quarta di un istituto professionale; studente/ssa della classe quarta di un istituto professionale, ammesso/a alla classe quinta, può sostenere gli esami integrativi per passare alla classe quinta di un percorso liceale.

“b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal terzo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, al fine di ottenere il passaggio a una classe, corrispondente a quella frequentata con esito negativo, di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.”

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune possibili ipotesi: studente/ssa della classe terza di un percorso liceale non ammesso/a alla classe quarta, può sostenere gli esami integrativi per passare alla classe terza di un altro percorso liceale; studente/ssa della classe quarta di un istituto tecnico non ammesso/a alla classe quinta, può sostenere gli esami integrativi per passare alla classe quarta di un istituto professionale; studente/ssa della classe quinta di un istituto professionale non ammesso/a all’esame di maturità (o che non ha superato lo stesso), può sostenere gli esami integrativi per passare alla classe quinta di un percorso liceale.

Comma 2

“Gli esami integrativi sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti

di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio a una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione od opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.”

Comma 3

“Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso l’istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni. Il dirigente scolastico/coordinatore didattico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico/coordinatore didattico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero non inferiore a tre, che rappresentano comunque tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.”

Le suddette richieste di passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione, sono presentate dagli studenti, se maggiorenni, o dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, al dirigente scolastico della scuola prescelta per la successiva frequenza - dandone conoscenza all’istituzione scolastica frequentata – in tempo utile per lo svolgimento degli esami integrativi, che, ai sensi dell’art. 1, co. 7, del d.lgs. 226/2005, si svolgono “in un’unica sessione da concludersi prima dell’inizio delle lezioni”.

In caso di superamento dei predetti esami integrativi, il dirigente scolastico dell’istituzione scolastica di provenienza provvede alla tempestiva presa d’atto del trasferimento di iscrizione.

Articolo 3. Percorsi quadriennali della filiera formativa tecnologico-professionale e percorsi quadriennali sperimentali

Comma 1

Il passaggio da un percorso quadriennale della filiera formativa tecnologico-professionale, ovvero da un percorso quadriennale sperimentale, di seguito denominati percorsi quadriennali, a un percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado e viceversa è disciplinato come di seguito indicato.

Comma 2

Nell’ambito del primo biennio, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio:

- a) il passaggio da una classe di un percorso quadriennale alla corrispondente classe di altro percorso (indirizzo, articolazione, opzione) quinquennale di scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 1 dell’o.m. 163/2026;
- b) il passaggio da una classe di un percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado alla classe corrispondente di un altro percorso (indirizzo, articolazione, opzione) quadriennale; tale passaggio avviene previa valutazione positiva del consiglio di classe dell’istituzione scolastica ricevente, tenuto conto della programmazione didattica e della correlazione tra il percorso quinquennale di provenienza e quello quadriennale, dopo l’espletamento del colloquio orientativo di cui all’art. 1, co. 2, del provvedimento.

Le suddette richieste di passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione sono presentate dai genitori/esercanti la responsabilità genitoriale al dirigente scolastico della scuola prescelta per la successiva frequenza dandone conoscenza all'Istituzione scolastica frequentata. In caso di accoglimento della richiesta di passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione, il dirigente scolastico dell'istituzione scolastica di provenienza provvede alla tempestiva presa d'atto della stessa.

Comma 3

Per gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal secondo anno o non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal terzo anno:

a) il passaggio da un percorso quadriennale ad altro percorso (indirizzo, articolazione, opzione) quinquennale di scuola secondaria di secondo grado avviene a seguito di superamento degli esami integrativi di cui all'articolo 2, ferme restando le decisioni dell'istituzione scolastica di destinazione in merito alla classe di successiva frequenza dello studente. A tal fine, la commissione d'esame terrà conto delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, della verifica dell'acquisizione dei contenuti e del raggiungimento di tutti gli obiettivi di apprendimento previsti dal quadro ordinamentale della classe del percorso quinquennale richiesto.

b) Non è consentito il passaggio dai percorsi quinquennali di scuola secondaria di secondo grado ai percorsi quadriennali, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.

A tal proposito si precisa che, ferma restando, sia per i percorsi quadriennali che per i percorsi quinquennali, la finalità generale di raggiungimento degli obiettivi finali di apprendimento di ciascun indirizzo di studi previsti dagli ordinamenti, la progettazione necessaria per l'attivazione dei percorsi quadriennali, che prevede la elaborazione di un curriculum verticale fin dal primo anno, con specifici adattamenti e con forti misure di personalizzazione, rende non adeguatamente verificabile la comparazione tra gli obiettivi intermedi per ciascun anno di corso.

4. Il passaggio da un percorso quadriennale ad altro percorso quadriennale avviene, nel primo biennio, secondo le modalità di cui al comma 2, lettera b); nel secondo biennio, secondo le modalità di cui all'articolo 2.”

Le suddette richieste di passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione, sono presentate dagli studenti, se maggiorenni, o dai genitori/esercanti la responsabilità genitoriale, al dirigente scolastico della scuola prescelta per la successiva frequenza - dandone conoscenza all'istituzione scolastica frequentata - in tempo utile per lo svolgimento degli esami integrativi, che, ai sensi dell'art. 1, co. 7, del d.lgs. 226/2005, si svolgono *“in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni”*.

In caso di superamento dei predetti esami integrativi, il dirigente scolastico dell'istituzione scolastica di provenienza provvede alla tempestiva presa d'atto del trasferimento di iscrizione.

Articolo 4. Studenti delle scuole straniere, in Italia all'estero, e istruzione degli adulti

Comma 1

“Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, per gli studenti che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e intendono iscriversi a un percorso di scuola

secondaria di secondo grado, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora gli stessi siano soggetti all'obbligo di istruzione."

La disposizione precisa che agli studenti provenienti da una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, in obbligo scolastico, che si iscrivano a una classe della scuola secondaria di secondo grado italiana, si applica l'art. 45, co. 2, del citato d.P.R. 394/1999. Per tali studenti, saranno progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

"Se i suddetti studenti non sono soggetti all'obbligo di istruzione e intendono iscriversi a un percorso di scuola secondaria di secondo grado, sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza."

A tali studenti si applicano pertanto le disposizioni relative agli esami integrativi di cui all'o.m. 163/2026.

Comma 2

"La presente ordinanza non si applica ai percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti, in considerazione della peculiarità di tali percorsi."

A tal proposito, si ricorda che i percorsi di secondo livello si articolano in periodi didattici, e che l'ammissione a uno dei periodi didattici viene deliberata, grazie all'elaborazione di specifico Patto formativo individualizzato (PFI) dalla Commissione prevista dall'articolo 5, comma 2, del dPR 263/2012.

Ferma restando la previsione di cui all'art. 1, co. 7, del d.lgs. 226/2005, ai sensi del quale "*L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni*", in via transitoria, per il corrente anno scolastico - in considerazione dell'imminente inizio delle lezioni - gli esami integrativi potranno svolgersi sino al 30 settembre 2026.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmela Palumbo



PLMCML61L43A509Y
/7430010027725005
ZGER2YUZ5JSWDT8BL5OJWBLGKO=
PROGETTO CNS ARUBAPEC/UNICAL
11.09.2026 13:21:13 GMT+02:00

Ordinanza ministeriale sugli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 7, come novellato dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “*Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, riguardante “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*”;
- VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante “*Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e, in particolare, l’articolo 1-bis, concernente “*Norme in materia di scuole non statali*”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 622;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, riguardante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, e, in particolare, l’articolo 32;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, riguardante “*Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riguardante “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, gli articoli 25-bis, 26 e 26-bis;
- VISTA la legge 27 dicembre 2023, n. 206, concernente “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”, e, in particolare, l’articolo 18, riguardante l’istituzione del liceo del *made in Italy*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e s.m.i., che adotta il “*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente oggetto il “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che adotta il “*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, avente a oggetto il “*Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione*”, come ridenominato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135, che adotta il “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente a oggetto il “*Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, che adotta il



Il Ministro dell'istruzione e del merito

“Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2024, n. 222, avente a oggetto il *“Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134, che adotta il *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, avente a oggetto il *“Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, che adotta il *“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;*
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, avente a oggetto il *“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, concernente l'adozione delle Linee guida, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, riguardante le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della citata legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente *“Nuove norme in*



Il Ministro dell'istruzione e del merito

materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, che adotta le *“Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 3 dicembre 2021, n. 344, avente a oggetto *“Decreto concernente l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 14 novembre 2025, n. 221, avente a oggetto *“Decreto concernente il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale in attuazione dell'articolo 25- bis, comma 8-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 5 dicembre 2025, n. 246, relativo all'autorizzazione alla prosecuzione della sperimentazione dei percorsi liceali quadriennali;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, avente a oggetto *“Decreto concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi”*;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, recante *“Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”*;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, 9 aprile 2024, n. 3250 (n. 9186/2022 REG.RIC.);
- INFORMATE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 26 maggio 2026;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), formulata in data 14 luglio 2026;
- RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI, con parere reso nella seduta plenaria n. 172 del 22 luglio 2026, che non appaiono in contrasto con le norme regolanti



Il Ministro dell'istruzione e del merito

la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

RITENUTO

di non poter accogliere l'osservazione formulata dal CSPI relativa alla qualificazione di seconda e terza lingua nel liceo linguistico, che non presenterebbe sostanziali differenze, in quanto, ai sensi del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, allegato A, con riferimento al liceo linguistico, gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno avere acquisito nella seconda lingua straniera moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, nella terza lingua straniera strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

RITENUTO

di non poter accogliere l'osservazione formulata dal CSPI relativamente all'indicazione di prestare attenzione alla disciplina riguardante i passaggi tra percorsi IeFP e percorsi del sistema nazionale di istruzione, in quanto il provvedimento, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, fa esclusivo riferimento ai percorsi della scuola secondaria di secondo grado;

ORDINA

Articolo 1

(Disposizioni per il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento, e fatta salva la necessità di subordinare al superamento delle relative prove di verifica l'iscrizione ai percorsi di liceo musicale e coreutico:
 - a) gli studenti iscritti al primo e al secondo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'inserimento nella classe corrispondente a quella di attuale frequenza di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione;
 - b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale del primo anno di scuola secondaria di secondo grado possono chiedere di essere inseriti nella seconda classe di altro



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- percorso, indirizzo, articolazione, opzione;
- c) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale del secondo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere l'inserimento in una classe, corrispondente a quella frequentata con esito negativo, di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.
2. L'inserimento nelle classi degli studenti di cui al comma 1, lettere a), b), e c), avviene previo colloquio orientativo presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto a individuare eventuali carenze formative, con particolare riguardo alle discipline non previste nel percorso, indirizzo, articolazione, opzione di provenienza. Al fine di garantire l'efficacia di tale inserimento nel percorso formativo di destinazione, le istituzioni scolastiche riceventi adottano interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per la proficua frequenza del percorso prescelto.

Articolo 2

(Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, sostengono gli esami integrativi:
- a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal secondo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione;
- b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal terzo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, al fine di ottenere il passaggio a una classe, corrispondente a quella frequentata con esito negativo, di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.
2. Gli esami integrativi sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio a una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione od opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.
3. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni. Il dirigente scolastico/coordinatore didattico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario



Il Ministro dell'istruzione e del merito

medesimo. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico/coordinatore didattico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero non inferiore a tre, che rappresentano comunque tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.

Articolo 3

(Percorsi quadriennali della filiera formativa tecnologico-professionale e percorsi quadriennali sperimentali)

1. Il passaggio da un percorso quadriennale della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ovvero da un percorso quadriennale sperimentale, di seguito denominati "percorsi quadriennali", a un percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado e viceversa è disciplinato secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b).
2. Nell'ambito del primo biennio:
 - a) il passaggio da un percorso quadriennale ad altro percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado avviene secondo quanto previsto dall'articolo 1;
 - b) il passaggio da una classe di un percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado alla classe corrispondente di un percorso quadriennale avviene previa valutazione positiva del consiglio di classe dell'istituzione scolastica ricevente, tenuto conto della programmazione didattica e della correlazione tra il percorso quinquennale di provenienza e quello quadriennale, dopo l'espletamento del colloquio orientativo, di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Per gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal secondo anno o non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal terzo anno:
 - a) il passaggio da un percorso quadriennale ad altro percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado avviene a seguito di superamento degli esami integrativi di cui all'articolo 2, ferme restando le decisioni dell'istituzione scolastica di destinazione in merito alla classe di successiva frequenza dello studente;
 - b) non è consentito il passaggio dai percorsi quinquennali di scuola secondaria di secondo grado ai percorsi quadriennali, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.
4. Il passaggio da un percorso quadriennale ad altro percorso quadriennale avviene, nel primo biennio, secondo le modalità di cui al comma 2, lettera b); nel secondo biennio, secondo le modalità di cui all'articolo 2.

Articolo 4

(Studenti delle scuole straniere, in Italia all'estero, e istruzione degli adulti)

1. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, per gli studenti che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia



Il Ministro dell'istruzione e del merito

riconosciuta dall'ordinamento estero e intendono iscriversi a un percorso di scuola secondaria di secondo grado, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora gli stessi siano soggetti all'obbligo di istruzione. Se i suddetti studenti non sono soggetti all'obbligo di istruzione e intendono iscriversi a un percorso di scuola secondaria di secondo grado, sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

2. La presente ordinanza non si applica ai percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti, in considerazione della peculiarità di tali percorsi.

Articolo 5

(Verifica, monitoraggio e misure di vigilanza)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, gli Uffici scolastici regionali assicurano misure di vigilanza per garantire il corretto svolgimento degli esami integrativi.

Articolo 6

(Efficacia temporale e neutralità finanziaria)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza trovano applicazione a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Gli uffici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente ordinanza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.

Il Ministro

Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio II

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali della Regione Lazio

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative
delle Scuole Paritarie della Regione Lazio

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
della Regione Lazio
LORO SEDI

Al Sito Web

Oggetto: Trasmissione Ordinanza ministeriale 7 agosto 2026, n. 163: “Esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado”.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota DGOSV - D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I., prot. n. 161740 del 11-09-2026, relativa alla pubblicazione dell'Ordinanza ministeriale 7 agosto 2026, n. 163, recante una sintesi delle disposizioni previste dal provvedimento e pertinenti indicazioni operative.

L'Ordinanza citata, concernente "*Esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado*" è stata adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, ed è consultabile anche sul sito Web del Ministero dell'Istruzione e del Merito al seguente link: [Ordinanza Ministeriale n. 163 del 7 agosto 2026 - Ordinanza Ministeriale n. 163 del 7 agosto 2026 - MIM.](#)

Si precisa che, ferma restando la previsione di cui all'art. 1, co. 7, del d.lgs. 226/2005, ai sensi del quale "*L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni*", in via transitoria, per il corrente anno scolastico - in considerazione dell'imminente inizio delle lezioni - gli esami integrativi potranno svolgersi sino al 30 settembre 2026.

Allegati:

- Prot. DRLA n. 92212 E. del 11-09-2026
- Ordinanza ministeriale 7 agosto 2026, n. 163

IL DIRIGENTE
Olga Villani

Firmato Digitalmente da/Signed by:
OLGA VILLANI
In Data/On Date: - - - - -